



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7581 del 11/11/2019

Fasc. n 9.11/2019/275

Oggetto: CRS S.r.l.. Autorizzazione unica per un nuovo impianto di gestione rifiuti sito in Paderno Dugnano (MI) - Via dell'industria n. 63, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 269/2018 del 13.11.2018);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" e R.G. 16/2019 del 29 gen 2019 avente ad oggetto "rettifica decreto R.G. 174/2018 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali";
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2019-2021;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana", R.G. 207/2018 del 7.09.2018 avente ad oggetto "Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5.07.2018" e successivo R.G. 224/2018 del 02/10/2018 avente ad oggetto "Seconda modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018";

Dato atto che con decreto del Sindaco metropolitano R.G. 70/2019 del 16/04/2019 è stato approvato il Peg 2019-

2021, che prevede l'obiettivo n. 16607 riferito all'Ambito A0A009, alla Missione 9 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2019-2021 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Vista l'istanza presentata dall'Impresa CRS S.r.l. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 8.05.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 108281) e completata in data 4.07.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 159070) su richiesta di documentazione integrativa del 15.05.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 114202) volta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto sito in Paderno Dugnano (MI) - Via dell'industria n. 63, in un capannone esistente;

Vista la nota 12.07.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 165839), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. e contestualmente è stata convocata la conferenza di servizi in modalità asincrona;

Considerato che non è stato acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza come da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017) e della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366);

Dato atto che in relazione alla sopraccitata nota risultano pervenuti i pareri e le valutazioni positive degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- il Comune di Paderno Dugnano, con parere pervenuto in data 12.08.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 189429), esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica, ex art. 208 del D.lgs. 152/06 per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di gestione di rifiuti non pericolosi, all'impresa CRS S.r.l. fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni dettate da ARPA e dagli Enti competenti in materia;
- l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano, con nota pervenuta in data 13.08.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 190152) ha comunicato che, considerato che presso l'insediamento produttivo non vi è produzione di scarichi di tipo industriale e che non sono altresì presenti superfici scolanti di pertinenza dell'attività, trattandosi di una area a disposizione dell'intero complesso industriale sulla quale non viene svolta alcuna attività produttiva in quanto interamente esercitata all'interno del capannone, lo Scrivente Ufficio d'Ambito ritiene che non sussistano i presupposti legittimanti il rilascio del parere tecnico di propria competenza nell'ambito del procedimento unico ex art. 208 del D.lgs 152/06;
- ATS della Città Metropolitana di Milano, con parere pervenuto in data 30.09.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 223987), ha comunicato che esaminate le integrazioni trasmesse in data 26.09.2019, si rileva che la Società in oggetto ha risposto alle richieste formulate con nota del 29.07.2019 (prot. ATS n. 121484) pertanto non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;
- il Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano, con nota pervenuta in data 23.10.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 245880), ha trasmesso l'allegato tecnico per le emissioni in atmosfera;

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di gestione rifiuti all'Impresa CRS S.r.l. sito in Paderno Dugnano (MI), Via dell'industria n. 63 di cui all'istanza presentata;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 1.488,00.= ricevuta del versamento effettuato in data 25.03.2019;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 23.562,09.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa CRS S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 2.366,71.= (134 mc x € 176,62 x 10%);
- recupero (R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 1.200 t/anno (4 t/g), pari a € 21.195,38.;

Precisato che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica dell'8.11.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 260588) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Emissioni in Atmosfera: Risultanze dell'istruttoria del 23.10.2019 (prot. gen. Città metropolitana n. 245880);
- Elaborato grafico avente oggetto: ““Planimetria generale, aree funzionali, emissioni e macchinari, rete fognaria””;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, l'installazione dell'impianto in Paderno Dugnano (MI), Via dell'industria n. 63 nonché l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12) all'Impresa CRS S.r.l. con sede legale in Cantù (CO), Via Carcano n. 10, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" dell'8.11.2019, nell'Allegato Tecnico del Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il **10 novembre 2029**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;
4. è determinato in € 23.562,09.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa CRS S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano, in virtù del calcolo indicato in premessa. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004. La garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza delle opere di gestione rifiuti di cui al punto 3;
5. l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Città metropolitana di Milano degli interventi realizzati; a tal fine l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Città metropolitana stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;
6. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
7. l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4;
8. il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'Impresa non inizi i lavori entro un anno dal rilascio del presente atto, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori;
9. entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga;
10. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
11. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla

gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente; 12. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;

13. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;

14. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

15. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;

16. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa CRS S.r.l., al Comune di Paderno Dugnano, A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza e Brianza e A.T.S. territorialmente competenti e al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Ing. Giacomo Gatta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01181099796837;

€4,00: 01181099796906; 01181099796893; 01181099796882; 01181099796871;